


A.R.S. TECH SRL

Viale Vittoria Colonna 75 65127 – PESCARA (PE)
Via Valle Cupa, 25 – 64010 Controguerra (TE)



ARSTECH

Gestione delle segnalazioni WHISTLEBLOWING

Elaborato ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019

25 Dicembre 2023

(Testo approvato con delibera del 15/12/2023)

INDICE REVISIONI:

REVISIONE	DATA	OGGETTO
02		
01		
00	Dicembre 2023	Prima edizione

1

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
1 INTRODUZIONE	4
1.1 FORMA SCRITTA	4
1.2 FORMA ORALE.....	4
1.3 Chi può segnalare	5
1.4 Cosa segnalare.....	5
1.5 Responsabile dei sistemi interni di segnalazione	7
2 COME SEGNALARE	8
2.1 FORMA SCRITTA	8
2.2 FORMA ORALE.....	8
2.3 Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica	8
2.4 Caratteristiche della segnalazione	9
2.5 In caso di segnalazione in forma anonima	9
2.6 Misure di tutela al segnalante e al segnalato (e di altri soggetti)	9
2.7 Tutele per il segnalante	9
2.8 Tutele alla Persona Coinvolta (Persona citata nella segnalazione)	10
2.9 Obbligo di riservatezza.....	10
3 Attività di verifica da svolgere rispetto alla segnalazione, apparato sanzionatorio e diritti e limitazioni del whistleblower.....	11
3.1 Apparato sanzionatorio	12
3.2 Divieto di ritorsione e limitazioni di responsabilità del Whistleblower	12
3.3 Misure di sostegno	14
4 PRECISAZIONI E FASI DEL PROCESSO	15
4.1 Invio della Segnalazione.....	15
4.2 Ricezione, Analisi e Valutazione	15
4.3 Interventi	15
4.4 Comunicazioni e informative ai soggetti coinvolti e ai destinatari	16
4.5 Flussi informativi	16
4.6 Conservazione della documentazione diritto di verifica e rettifica.....	16
4.7 Registro delle segnalazioni.....	17
4.8 Modalità di recepimento e formazione	17
5 ALLEGATI	17
5.1 ALLEGATO N. 1 “PARTE SPECIALE”	18
5.2 ALLEGATO N. 2 “PARTE SPECIALE”	19
5.3 ALLEGATO N. 3 “PARTE SPECIALE”	21
5.4 ALLEGATO N. 4 “PARTE SPECIALE”	22

DEFINIZIONI

“ANAC”	l’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Codice Privacy”	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modifiche ed integrazioni
“Decreto 231”	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
“Decreto Whistleblowing”	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di <i>“attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”</i>
“Responsabile segnalazioni”	indica il destinatario e gestore delle Segnalazioni,
“Direttiva”	la Direttiva (UE) 2019/1937
“GDPR”	il Regolamento (UE) 2016/679
“Persona Coinvolta”	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”	la presente procedura
“Segnalanti”	i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società fornendo beni o servizi o che realizzino opere (compresi, quindi, i fornitori, i consulenti, gli intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
“Segnalazione”	la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
“Segnalazione Anonima”	la Segnalazione non contenente dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
“Soggetti Collegati”	i soggetti ai quali sono applicabili le tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro

“Violazioni”

della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo ha il significato indicato al paragrafo 2 della Procedura

1 INTRODUZIONE

Premesso che la Società è chiamata ad adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale e degli altri soggetti indicati nel D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (“Decreto”), di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività svolta, la presente Procedura si pone l’obiettivo di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative.

A tal fine, ARS TECH SRL adotta un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) riguardanti la Società inviate da Terzi o da Persone interne alla società.

Il processo è conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. “Decreto Whistleblowing”).

Per l’invio e la gestione delle segnalazioni ARS TECH mette a disposizione i seguenti canali di comunicazione:

1.1 FORMA SCRITTA

1. **Posta ordinaria:** a mezzo lettera o lettera raccomandata inviata presso Giovanni Ambrosini - b-Safe S.r.l.s. Via G. D’Annunzio, 11/15 – 64013 – Corropoli (TE); si precisa che la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura *“riservata al gestore della segnalazione”*.

2. **Piattaforma informatica:** è in fase di implementazione una piattaforma informatica accessibile dal sito internet aziendale www.ars-tec.com o intranet interna.

1.2 FORMA ORALE

1 **Incontro diretto:** ovvero mediante segnalazione rilasciata dal Segnalante in apposita audizione fissata con il Gestore delle segnalazioni **Sig. Giovanni Ambrosini**. L’incontro può essere pianificato, entro un termine

ragionevole, mediante telefonata al numero di **telefono cellulare del Gestore delle segnalazioni 333.7982800** o inviando e-mail a: g.ambrosini@gammaquality.it

1.3 CHI PUÒ SEGNALARE

I destinatari della presente Procedura sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Ciascun titolare di un rapporto di lavoro con la Società in tutte le forme previste dalla vigente normativa (lavoro subordinato, parasubordinato, stagisti, etc.), compresi i collaboratori, possono attivare una segnalazione.

Sono espressamente inclusi nel perimetro della presente policy tutti i soggetti che prestano servizio a qualunque titolo per la Società ivi inclusi i consulenti, lavoratori autonomi, lavoratori o collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, oltre che azionisti e tutti i soggetti che a qualsivoglia titolo ricoprano funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza e, quindi, incarichi aziendali, come gli amministratori, i sindaci, i legali i commercialisti, o altri fornitori di servizi in base ad un contratto di fornitura, estendendosi la procedura anche a quegli esterni che ritengano di dover presentare una segnalazione al responsabile della funzione Whistleblowing.

Pertanto, sono considerati “segnalanti”, quindi, tutti i soggetti indicati dal D.Lgs. 24/2023.

Si precisa, altresì, che ai sensi del D.Lgs. 24/2023, le tutele previste si applicano a coloro che effettuano le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce anche nei casi in cui: a) il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), b) durante il periodo di prova, c) successivamente allo scioglimento de rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per le segnalazioni da parte di collaboratori e di altri soggetti terzi (agenti, fornitori, consulenti e partner contrattuali), verrà introdotta un’apposita clausola di previsione e disciplina nei contratti con la Società.

ARS TECH SRL auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati e informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti. Sono comunque ammesse le segnalazioni in forma anonima.

1.4 COSA SEGNALARE

Le presunte violazioni possono riguardare il mancato rispetto di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente, esterna e interna, del codice di condotta e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri di organi sociali o terzi, inclusi i consulenti o fornitori.

Si precisa, altresì, che l’oggetto delle violazioni è descritto nel Decreto.

La presente Procedura si applica nell’ambito di tutte le attività aziendali della Società e ha, altresì, lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della Società.

Tutto il personale della Società è, quindi, tenuto a vigilare ed a collaborare per la salvaguardia e la continuità aziendale vigilando sul rispetto delle normative interne ed esterne facendosi parte diligente laddove identifichi situazioni di non compliance, di mancato adeguamento alle policies e/o mancato rispetto delle disposizioni e procedure interne della Società, ovvero ancora in presenza di fatti anche solo potenzialmente costituenti reato presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

È infatti scopo della presente Procedura quello di favorire l'emersione di situazioni di non conformità di natura colposa e soprattutto dolosa e favorire l'adozione da parte delle competenti strutture delle contromisure necessarie alla risoluzione dell'eventuale violazione.

La Società sottopone a verifica l'intero contenuto della presente Procedura ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nel sistema di segnalazione delle violazioni.

Prudenzialmente, qualsiasi profilo di non conformità rispetto alla normativa esterna che impatti sul business della Società deve essere considerata una violazione potenziale ai fini della presente Procedura e viene debitamente investigata ed analizzata secondo le regole di cui alla presente procedura.

In conclusione, e per sintetizzare l'ambito oggettivo della Procedura, richiamando quanto contenuto nel D.Lgs. 24/2023 si precisa quanto segue:

- si segnalano violazioni di disposizioni non soltanto del diritto dell'Unione Europea ma anche della normativa nazionale, lesive dell'interesse pubblico ovvero dell'integrità dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Inoltre, in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 24/2023, le tutele previste per il Whistleblowing e, dunque, la presente Procedura **non si applica**:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

1.5 Responsabile dei sistemi interni di segnalazione

La Società individua e designa un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (di seguito anche solo il “Responsabile”), che è poi il soggetto preposto alla ricezione, all’esame e alla valutazione della segnalazione.

Tale responsabilità è stata attribuita alla persona del **Sig. Giovanni Ambrosini** anche operante quale membro della società esterna che si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sarà dunque il Responsabile il soggetto che dovrà valutare in autonomia la necessità di procedere a inoltrare una comunicazione alle Autorità.

La scelta di attribuire la responsabilità dei sistemi interni di segnalazione al soggetto esterno assicura che non ci sia un rapporto gerarchico o funzionale subordinato da parte dell’eventuale soggetto segnalato e nemmeno un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto.

Le informazioni di cui alla presente Procedura sono rese disponibili anche in una sezione dedicata del sito internet della Società www.ars-tech.com.

Nel caso la segnalazione dovesse riguardare l'operato del medesimo Responsabile o di uno dei suoi collaboratori o delegati, il soggetto Responsabile è identificato nella persona dell’Amministratore Unico Carlo Balucani, soggetto per definizione apicale, con le più ampie facoltà di delega.

2 COME SEGNALARE

Canali di segnalazione interni

Con riferimento ai canali di segnalazione interna sono attivi i seguenti canali di segnalazione:

2.1 FORMA SCRITTA

1. **Posta ordinaria:** a mezzo lettera o lettera raccomandata inviata presso Giovanni Ambrosini - b-Safe S.r.l.s. Via G. D'Annunzio, 11/15 – 64013 – Corropoli (TE); si precisa che la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura *"riservata al gestore della segnalazione"*.
2. **Piattaforma informatica:** è in fase di implementazione una piattaforma informatica accessibile dal sito internet aziendale www.ars-tec.com o intranet interna.

2.2 FORMA ORALE

1. **Incontro diretto:** ovvero mediante segnalazione rilasciata dal Segnalante; in apposita audizione fissata con il Responsabile dei sistemi di segnalazione **il Sig. Giovanni Ambrosini**. L'incontro può essere pianificato, entro un termine ragionevole, mediante telefonata al numero di **telefono cellulare del Responsabile 333.7982800** o scrivendo *all'e-mail* diretta del Responsabile: g.ambrosini@gammaquality.it

La segnalazione comunque pervenuta alla Società ovvero fatta pervenire ad un soggetto diverso dal Segnalante viene inoltrata al Responsabile, entro sette giorni dal suo ricevimento dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

2.3 Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma.

La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- a) ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- b) nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- c) nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.4 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e la rilevanza della segnalazione. In particolare, è necessario che la segnalazione:

- descriva in modo chiaro e completo, dove e quando sono accaduti i fatti denunciati;
- spieghi per quanto possibile, per quale ragione le condotte identificate siano ritenute in violazione della normativa interna o esterna o del codice di condotta;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Tenuto conto che la segnalazione viene inoltrata direttamente al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione attraverso uno specifico canale autonomo, indipendente e riservato, non devono essere rispettate le ordinarie linee di reporting gerarchico. Tale accorgimento è teso ad evitare che i soggetti eventualmente coinvolti possano essere informati anche in via indiretta dell'effettuazione di una segnalazione nei loro confronti da parte del soggetto segnalante.

La necessità per la Società di conoscere l'identità del soggetto segnalante è legata alla possibilità, per il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o per le Autorità o per lo stesso Responsabile, di interpellare il segnalante per ottenere eventuali approfondimenti o precisazioni sugli atti e fatti oggetto di segnalazione in sede di esame e valutazione degli stessi, garantendo in ogni caso la riservatezza e la tutela dell'identità del soggetto segnalante. Principio che si rimarca volutamente a rappresentazione della rilevanza che ha per la Società la tutela dell'identità e dell'incolumità del soggetto segnalante.

2.5 IN CASO DI SEGNALAZIONE IN FORMA ANONIMA

Le segnalazioni effettuate in forma anonima che eventualmente possano giungere al Responsabile verranno comunque valutate dal Responsabile stesso il quale si riserva di aprire opportune indagini anche nel caso in cui pervengano denunce di irregolarità in forma anonima. Le predette segnalazioni sono trattate come segnalazioni ordinarie. Il Responsabile conserva e registra le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

2.6 MISURE DI TUTELA AL SEGNALANTE E AL SEGNALATO (E DI ALTRI SOGGETTI)

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ha l'obbligo di garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato (nonché del facilitatore, della persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione).

2.7 TUTELE PER IL SEGNALANTE

Il segnalante, deve essere opportunatamente tutelato da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione. Conseguentemente nella gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati inerenti alla segnalazione valgono le più stringenti regole di sicurezza definite dalla Società. L'identità del segnalante è strettamente riservata, fanno eccezione i casi in cui si ottenga esplicito consenso dal segnalante per la divulgazione a terzi della stessa o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Quindi, in attuazione, del D.lgs. 24/2023, le misure di protezione disciplinate dal Decreto medesimo e in questa

Procedura, si applicano anche ai facilitatori, alle persone e legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, che operano nello stesso contesto lavorativo, i colleghi di lavoro del segnalante, gli enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo stesso contesto lavorativo, i segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni.

Nel rispetto delle previsioni di legge ARS TECH Srl garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato alla ARS TECH SRL.

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del Segnalante anche a distanza di tempo dalla segnalazione, per i dipendenti di ARS TECH SRL viene attivato un monitoraggio della situazione lavorativa del Segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

2.8 TUTELE ALLA PERSONA COINVOLTA (PERSONA CITATA NELLA SEGNALAZIONE)

ARS TECH tutela i diritti delle Persone Coinvolte, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio "*need to know*" (principio per cui una persona è autorizzata ad accedere a determinate informazioni solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l'esecuzione delle attività di propria competenza secondo le mansioni assegnate aziendalimente).

La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, a eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla Persona Coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del Segnalante tutelata secondo legge.

2.9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p., cioè fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al paragrafo sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni riservate è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La tutela dell'identità è garantita anche a soggetti diversi dal Segnalante e cioè anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).

La tutela dell'identità è garantita anche a soggetti diversi dal Segnalante e cioè anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). La tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore (sia per quanto l'identità sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza) e comunque a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. i testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante (fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, il caso in cui le Segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal Decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3 ATTIVITÀ DI VERIFICA DA SVOLGERE RISPETTO ALLA SEGNALAZIONE, APPARATO SANZIONATORIO E DIRITTI E LIMITAZIONI DEL WHISTLEBLOWER

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante del segnalato e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Il Responsabile svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. Le attività del Responsabile devono rispettare l'anonimato e la riservatezza della segnalazione.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Su chi è intervenuto a supporto del Responsabile gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione, il Responsabile richiede all'Area Amministrativa di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato. All'esito dell'attività istruttoria, il Responsabile redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela della Società.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti all'Amministratore Unico per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dall'Amministratore Delegato tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile, in relazione alla natura violazione accertata - oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate - potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria su mandato del Consiglio o dell'Amministratore Unico, che potranno anche affidare la successiva fase ad altro professionista delegato.

3.1 APPARATO SANZIONATORIO

Sono punite le eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura.

Le sanzioni disciplinari che verranno irrogate a seguito di formale contestazione, nelle forme e nei modi previsti dalla legge saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili. Se l'esito dell'analisi della segnalazione facesse emergere la necessità di provvedimenti disciplinari per via della mala fede del segnalante, il caso sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società, che deciderà come applicare quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

3.2 DIVIETO DI RITORSIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

I soggetti denunciati non possono subire alcuna ritorsione: sono assolutamente vietati comportamenti o misure ritorsive nella Società come prescrive l'art. 17 del Decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito, alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni, ai sensi

dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, e) le note di merito negative o le referenze negative, f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa di conversione, l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi, n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro, o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, p) l'annullamento di una autorizzazione o di un permesso, q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La legge prevede una presunzione che determinati comportamenti nei confronti della persona segnalante siano stati posti in essere in ritorsione e l'inversione dell'onere probatorio in materia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. La legge identifica una serie di condotte che si presumono essere state adottate in ritorsione.

Le condizioni per l'applicazione della tutela delle ritorsioni sono le seguenti:

- il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo del decreto;
- la segnalazione è stata effettuata secondo le modalità previste;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
- non sono sufficienti i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Le misure di protezione (previste dal Capo III del Decreto), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. Per tali soggetti che lamentano una ritorsione non vale l'inversione dell'onere della prova e, quindi, dovranno fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Chi ritenga di essere stato vittima di misure di ritorsione può comunicare all'ANAC il fatto, e le ritorsioni che ritengono di avere subito nel contesto lavorativo. L'ANAC informa immediatamente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di svolgere gli accertamenti circa le ritorsioni ipotizzate, l'ANAC si avvale per quanto di sua competenza

della collaborazione dell'Ispettorato ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti. In caso di riscontrate violazioni ANAC ha il potere di irrogare sanzioni specifiche, come richiamato sopra.

Si precisa che viene meno la tutela delle ritorsioni, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

3.3 MISURE DI SOSTEGNO

Come previsto dal D.lgs. 24/2023 (art. 18), il Segnalante può usufruire delle misure di sostegno fornito dagli enti del Terzo settore, con istruzioni e informazioni reperibili sul sito internet di ANAC.

Si intendono qui richiamate le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 (art. 20) inerenti le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare, non è punibile il Whistleblower che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma tre, del D.Lgs. n. 24/2023 o relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. n. 24/2023.

Nel caso sopra descritto, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile e amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Whistleblower non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

4 PRECISAZIONI E FASI DEL PROCESSO

4.1 Invio della Segnalazione

In allegato alla presente procedura il Responsabile ha previsto un'informativa legata alla segnalazione e una informativa relativa al trattamento dei dati personali (cfr. Allegato n. 4 alla presente Procedura) e un modulo di segnalazione (cfr. Allegato n. 2 alla presente Procedura), con campi strutturati, da compilare e trasmettere come specificato sopra.

4.2 Ricezione, Analisi e Valutazione

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, una volta ricevuta la segnalazione, la registra in apposito registro e rilascia alla persona del segnalante apposita conferma o avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dal momento in cui questa è stata ricevuta.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, interrogazioni o chiarimenti. Il Responsabile esamina con attenzione la segnalazione ricevuta, dando diligente seguito alla segnalazione, valutandone la significatività, la completezza e richiedendo eventuali chiarimenti al segnalante, se possibile, necessario, utile od opportuno.

Lo stesso effettua uno specifico accertamento per determinare lo svolgimento dei fatti e le relative responsabilità, sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

Il Responsabile fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione stessa.

La formalizzazione della valutazione deve avvenire in tempi ragionevoli e comunque entro 30 giorni. Tutta la documentazione a supporto della segnalazione e delle valutazioni effettuate è archiviata, a cura del Responsabile.

Nel caso di fatti di gravità (es. commissione di reati) tale da richiedere interventi tempestivi anche cautelativi, in un'ottica prudenziale di contenimento e gestione dei rischi, gli stessi sono immediatamente segnalati all'Amministratore Unico e/o Delegato per l'adozione di misure di contingenza, nonché il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

4.3 Interventi

Fermo restando tutto quanto precede, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nel caso in cui ad esito delle attività di istruttoria non emergano elementi utili a supportare la validità della segnalazione, il Responsabile archivia la segnalazione unitamente al verbale delle valutazioni del Responsabile stesso.

Se l'esito dell'analisi e della valutazione supporta la validità della segnalazione, come descritto nella sezione precedente, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione invia all'Amministratore la pratica al fine di consentire di effettuare le valutazioni del caso. L'Amministratore adotta, quindi, le misure necessarie a sanare definitivamente la violazione e pone in essere gli eventuali provvedimenti disciplinari ritenuti necessari nei confronti del personale coinvolto.

In linea generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere attuati i seguenti interventi:

- emanazione di provvedimenti disciplinari per i dipendenti e collaboratori;
- richiesta alle unità organizzative della Società responsabili la modifica o integrazione dei processi, controlli e normativa aziendale in base a quanto emerso;
- deliberazione della risoluzione di contratti di prestazione di tipo continuativo o di rapporti con professionisti;
- deliberazione di interventi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili;

- denuncia/querela/esposto all'Autorità Giudiziaria dei fatti;
- adozione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Amministratore o un Sindaco della Società, le deliberazioni conseguenti sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, se presente, previo parere del Collegio Sindacale. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Amministratore, quest'ultimo si astiene dalla relativa deliberazione. Nel caso invece, la segnalazione riguardi un Sindaco (compreso il Presidente del Collegio) quest'ultimo si astiene dalla deliberazione.

4.4 Comunicazioni e informative ai soggetti coinvolti e ai destinatari

Nell'ambito del procedimento di segnalazione sono assicurate le seguenti informative/comunicazioni:

- nei confronti del segnalante: il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione fornisce indicazione al segnalante in merito allo stato della segnalazione trasmessa (ricevuta, non accoglibile, in lavorazione, conclusa e fondata/infondata) e comunque secondo le regole prescritte dal D.Lgs. 24/2023 e soprarichiamate. A seconda dell'esito dell'analisi e della valutazione, il Responsabile può far seguire un'eventuale ulteriore informativa;
- al segnalato: solo nei casi di riscontro di effettive responsabilità, tenuto anche conto dell'esito di valutazioni di tipo legale, l'informativa viene data con l'apertura di un procedimento disciplinare (secondo quanto previsto nella presente procedura).

4.5 Flussi informativi

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione predispone:

- un report annuale per il CdA e/o Amministratore, sulle risultanze delle attività svolte a seguito delle segnalazioni ricevute nell'anno in corso, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; il documento è privo dei riferimenti circa l'identità dei segnalanti;
- un'immediata informativa per l'Amministratore, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nei casi di gravità tale da richiedere interventi tempestivi (Procedura d'urgenza);
- se richiesto dal CdA o dall'AD, il Responsabile può provvedere alla denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti valutati i casi singolarmente, anche avvalendosi di supporto di altro professionista.

4.6 Conservazione della documentazione diritto di verifica e rettifica

Le comunicazioni ricevute in forma elettronica sono accessibili unicamente al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o ad un suo sostituto. Il materiale trasmesso (modulo segnaletico e eventuali evidenze) sono archiviate in un apposito database accessibile solo al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Nel medesimo archivio sono conservati i documenti di volta in volta prodotti nel corso dello svolgimento degli approfondimenti per un periodo massimo di 5 anni.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In

caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4.7 Registro delle segnalazioni

Il Responsabile mantiene ed aggiorna un apposito registro riepilogante le Segnalazioni ricevute.

Il registro prevede le seguenti sezioni informative:

- Data ultimo aggiornamento
- N. progressivo segnalazione
- Data ricevimento segnalazione
- Data invio riscontro ricezione della segnalazione
- Segnalante
- Segnalato
- Contenuto sintetico della segnalazione
- Status di lavorazione della segnalazione
- Data di chiusura degli approfondimenti
- Esito degli approfondimenti sulla segnalazione
- Data di notifica al segnalante dell'esito degli approfondimenti sulla segnalazione

4.8 Modalità di recepimento e formazione

La presente Procedura è d'immediata applicazione per la Società.

La Procedura è fatta oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

Ai fini dell'attuazione della Procedura, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla competente funzione responsabile in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società e con i responsabili di altre funzioni aziendali.

Per i collaboratori è prevista analogo informativa e pubblicità della Procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con ricevuta di presa visione, eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale con la Società.

5 INFORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate su un'apposita sezione del sito web di A.R.S. TECH SRL

6 ALLEGATI

6.1 ALLEGATO N. 1 “PARTE SPECIALE”

6.1.1 FAQ: Gestione delle segnalazioni WHISTLEBLOWING

Chi può fare una segnalazione?

Tutto il personale della Società ed i collaboratori esterni / terzi che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione e che possono fare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/23, con contenuto tale da richiedere un accertamento.

Cosa segnalare?

Ai fini delle disposizioni si considerano oggetto di segnalazione atti o fatti che possono costituire una violazione “**significativa**”, delle disposizioni interne, della normativa di settore (specificamente dettagliata nella Procedura) e la commissione di reati.

Come si effettua una segnalazione?

1. Scaricare e compilare il “Modulo di segnalazione della violazione”
2. Inviare il modulo compilato unitamente ad eventuali prove documentali a supporto, dichiarazioni di interessi privati o di coinvolgimento dei fatti o atti al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione all'indirizzo e-mail indicato in Procedura ovvero ancora via posta.

Sono tutelato in caso di segnalazione di una violazione?

Misure di tutela al segnalante e al segnalato

È garantita la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso deve essere tutelato da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione in ogni caso viene garantita la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. Sull'identità del segnalante deve essere mantenuta la riservatezza ad eccezione del caso di suo esplicito consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Trattamento privilegiato per il soggetto coinvolto e/o corresponsabile

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato, salvo nei casi di dolo e colpa grave.

Provvedimenti disciplinari per la mancata tutela dell'identità del segnalante oppure nei casi di malafede del segnalante

Se l'esito dell'analisi delle segnalazioni facesse emergere la necessità di provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante o la malafede del segnalante stesso (nel caso di denuncia calunniosa o del tutto infondata) la Società valuterà eventuali sanzioni contro il denunciante sempre nel rispetto della normativa interna e/o di settore e della tutela del lavoratore.

Il documento “Procedura Whistleblowing” è visionabile in azienda e nel disco di rete in una cartella condivisa dedicata

6.2 ALLEGATO N. 2 "PARTE SPECIALE"

6.2.1 MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

[compilare]

DATI SEGNALANTE	
Nome e Cognome	
Qualifica o posizione professionale	
Tel./cell.	
Email	
CONDOTTA SEGNALATA	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto:	gg/mm/aa
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto che si desidera esporre	Ufficio: <i>[compilare]</i> (indicare denominazione e sede) All'esterno dell'ufficio: (indicare luogo e indirizzo)
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	<input type="checkbox"/> illecite o penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a I.F.A.P. S.p.a.; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di I.F.A.P. S.p.a.; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso I.F.A.P. S.p.a.; <input type="checkbox"/> altra violazione

	<input type="checkbox"/> o altro (specificare)
Descrizione del fatto (condotta ed evento):	
Autore/i del fatto:	1 _____
	2 _____
	3 _____
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:	1 _____
	2 _____
	3 _____
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:	1 _____
	2 _____
	3 _____
Consenso alla comunicazione del proprio nome al presunto autore delle violazioni	o SI o NO



Il Segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se sì, spiegare conflitto di interesse	Immettere il test
Il segnalante è corresponsabile delle violazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Immettere il test
Segnalato (nome e cognome)	Immettere il testo
Oggetto della violazione Intendo segnalare quanto segue: (esposizione circostanziata dei fatti, indicando date, importi, nomi ed ogni altro elemento utile)	Immettere il testo

Sono disponibili prove documentali relative ai fatti e atti segnalati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Immettere il testo

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella Procedura garantiscono la riservatezza delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione.

In ogni caso è garantita la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività, potrà essere adottato nei suoi confronti un trattamento privilegiato salvo nei casi di dolo o colpa grave.

È da tenersi presente che, in base a quanto previsto nella presente Procedura aziendale, nel caso in cui non venga prestato il consenso, il diritto alla riservatezza del segnalante potrebbe venir meno qualora sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

a) il procedimento disciplinare promosso nei confronti del segnalato si fondi unicamente sulla segnalazione.
 b) la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare.





ARSTECH

6.3 ALLEGATO N. 3 "PARTE SPECIALE"

6.3.1 REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

Il registro prevede le seguenti sezioni informative:

Data ultimo aggiornamento	
N. progressivo segnalazione	
Data ricevimento segnalazione	
Data invio riscontro ricezione della segnalazione	
Segnalante	
Segnalato	
Contenuto sintetico della segnalazione	
Status di lavorazione della segnalazione	
Data di chiusura degli approfondimenti	
Esito degli approfondimenti sulla segnalazione	
Data di notifica al segnalante dell'esito degli approfondimenti sulla segnalazione	



ARSTECH

6.4 ALLEGATO N. 4 "PARTE SPECIALE"

6.4.1 INFORMATIVA WHISTLEBLOWING D.LGS. 24/2023

A.R.S. Tech S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12-13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento").

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'impresa A.R.S. TECH S.R.L., con sede in Controguerra (TE), 6010 Via Vallecupa 25, tel. 0861/1828018, P. Iva 02088620683, e-mail privacy@ars-tech.com PEC ars-tech@legalmail.it

Tipologie di dati personali trattati

Dati personali comuni del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, come definiti dalla normativa D.Lgs. 24/2023, quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. recapito telefonico, indirizzo postale, e-mail).

Categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento, se inserite nella segnalazione

Finalità del trattamento e base giuridica

I trattamenti dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità:

- gestione del procedimento di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, (D.Lgs. 24/2023 cd. "Whistleblowing");
- adempimento degli obblighi previsti dalla legge (verifica della fondatezza del fatto segnalato, adozione dei provvedimenti conseguenti, risposta a un'eventuale richiesta dell'Autorità giudiziaria);
- difesa di un diritto in un contenzioso giudiziario.

Base giuridica del trattamento:

- per la finalità di cui alle lettere a) e b), l'obbligo di legge (D. Lgs 24/2023) a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento);
- per la finalità di cui alla lettera c), il legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento).

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio (salvo il caso di segnalazione anonima) ai fini della gestione della procedura di segnalazione e dei conseguenti adempimenti di legge. Pertanto, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

Categorie di soggetti destinatari dei dati

I dati personali sono accessibili esclusivamente ai soggetti che ricoprono un ruolo nella gestione del procedimento di Whistleblowing (soggetti interni specificamente individuati e istruiti, soggetti esterni eventualmente incaricati nella gestione della segnalazione). Tali soggetti sono vincolati da un dovere di riservatezza e da specifiche istruzioni ricevute dal Titolare.

Possono avere accesso ai dati personali, per finalità strettamente tecniche e attinenti a piattaforme digitali per l'invio delle segnalazioni, i fornitori del servizio per la gestione della segnalazione, che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare.

Possono avere accesso ai dati e informazioni raccolte anche l'Autorità giudiziaria, l'Autorità pubblica, l'ANAC e, in generale, tutti i soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in forza di una legge.

I dati non saranno trasferiti in Paesi esterni allo Spazio Economico Europeo.

Modalità del trattamento dei dati

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o con strumenti automatizzati informatici e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il sistema di gestione delle segnalazioni (canale scritto e orale) garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Durata della conservazione dei dati

Il Titolare conserva i dati personali secondo nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali e in qualità di interessato lei ha facoltà di esercitare, per quanto applicabili, i seguenti diritti:

- accesso ai dati (art. 15 Regolamento);
- rettifica dei dati (art. 16 Regolamento);
- cancellazione o rimozione dei dati (art. 17 Regolamento);
- limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento);
- notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento (art. 19 Regolamento);
- ricezione o trasferimento ad altro titolare (art. 20 Regolamento);
- opposizione al trattamento completamente automatizzato dei dati che produca effetti giuridici (art. 22 Regolamento).

Per esercitare uno o più dei diritti sopra elencati, puoi inviarci specifica richiesta a mezzo posta o email, con le modalità riportate sul sito del Garante privacy nella sezione *"Come tutelare i tuoi diritti"* (www.garanteprivacy.it).

Diritto di opposizione

Secondo l'art. 21 del Regolamento lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, fermo quanto sopra previsto in relazione alla necessità del conferimento dati per poter accedere alle aree videosorvegliate.

Diritto di reclamo

Per esercitare i diritti spettanti gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di adire le competenti sedi giudiziarie.

Ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2023.